

Sentenza del Tribunale di primo grado 7 maggio 2009 — NHL Enterprises/UAMI — Glory & Pompea (LA KINGS)

(Causa T-414/05) ⁽¹⁾

[*Marchio comunitario — Procedimento d'opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo LA KINGS — Marchio nazionale figurativo anteriore KING — Impedimento relativo alla registrazione — Assenza di rischio di confusione — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94*]

(2009/C 153/64)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: NHL Enterprises (Rijswijk, Paesi Bassi) (rappresentanti: G. Llewelyn, solicitor, avv. V. Barresi, poi M. Collins, solicitor)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: J. Novais Gonçalves e D. Botis, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Glory & Pompea, SA (Mataró, Spagna)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI 6 luglio 2005 (procedimento R 371/2003-4) relativa ad un procedimento di opposizione tra la Glory & Pompea, SA e la NHL Enterprises BV.

Dispositivo

- 1) La decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 6 luglio 2005 (procedimento R 371/2003-4) è annullata.
- 2) L'UAMI supporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla NHL Enterprises BV.

⁽¹⁾ GU C 36 dell'11.2.2006

Sentenza del Tribunale di primo grado 14 maggio 2009 — Fiorucci/UAMI — Edwin (ELIO FIORUCCI)

(Causa T-165/06) ⁽¹⁾

[*Marchio comunitario — Procedimento di nullità e di decadenza — Marchio comunitario denominativo ELIO FIORUCCI — Registrazione come marchio di un nome di persona notorio — Artt. 52, n. 2, lett. a), e 50, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 40/94*]

(2009/C 153/65)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Elio Fiorucci (Milano) (rappresentanti: A. Vanzetti, G. Sironi e F. Rossi, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: O. Montalto e L. Rampini, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Edwin Co. Ltd (Tokio, Giappone) (rappresentanti: D. Rigatti, M. Bertani, S. Vereá, K. Muraro e M. Balestrieri, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 6 aprile 2006 (procedimento R 238/2005-1), relativa a un procedimento di nullità e di decadenza tra il sig. Elio Fiorucci e la Edwin Co. Ltd.

Dispositivo

- 1) La decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 6 aprile 2006 (procedimento R 238/2005-1) è annullata in quanto contiene un errore di diritto nell'interpretazione dell'art. 8, n. 3, del codice italiano della proprietà industriale.
- 2) Il ricorso è respinto quanto al resto.
- 3) L'UAMI supporterà le proprie spese nonché due terzi di quelle sostenute dal sig. Elio Fiorucci.
- 4) La Edwin Co. Ltd supporterà le proprie spese nonché un terzo di quelle sostenute dal sig. Elio Fiorucci.

⁽¹⁾ GU C 190 del 12.8.2006.